



COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data 19 febbraio 2002
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 20 febbraio 2003
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 in data 16 maggio 2003
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 21 febbraio 2005
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 in data 15 dicembre 2005
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 in data 28 novembre 2006
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 16 marzo 2007
- Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 12 marzo 2015

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità ai principi dettati dalle seguenti disposizioni:
 - a) D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (1),
 - b) titolo III del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 (2), e successive modificazioni ed integrazioni
 - c) L. 27/7/2000, n. 212 (3) e da ogni altra disposizione di Legge in materia.

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione (4), individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, o per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili.

Art. 4 - Informazione del contribuente

1. Il Comune deve assumere ogni utile iniziativa, anche mediante informazione elettronica, in modo da consentire che i contribuenti abbiano una tempestiva, completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie che il Comune stesso, di volta in volta, approva o modifica.

Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera adottata dal comune entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera che dal comune adotta, di norma, entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e tenuto altresì conto della funzione anche sociale dei beni pubblici. Deve inoltre essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera da adottarsi dal comune, di norma entro i termini di approvazione del bilancio (salvo diversa disposizione di legge o di regolamento), in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo continuano ad applicarsi le aliquote, i canoni e le tariffe precedentemente in vigore.
5. Salva esplicita previsione di legge, il Comune non può approvare o modificare disposizioni tributarie con effetto retroattivo.

Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, le riduzioni e le esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata ovvero con apposite deliberazioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

Art. 7 - Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (2a):
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (1a);
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1b);
 - c) affidamento in concessione, ai sensi di legge, ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (2b) o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 113 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) (1b), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo sopra richiamato o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (5).
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e garantire, per i cittadini, condizioni di eguaglianza.
3. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili della gestione delle singole entrate del Comune i funzionari responsabili dei servizi, ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Inoltre, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera d), del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 (2a) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 (2a) anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti gestori debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti .

Art. 9 - Modalità di pagamento

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dall'eventuale regolamento disciplinante la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato formalmente impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa «valuta fissa per il beneficiario» per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo e comunque notiziando di ciò il Comune.
 3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n.602 (6) e al D.P.R. 28.1.1988, n.43 (5).

Art.10 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria e non tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata, possono essere concesse, a specifica motivata domanda, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: ventiquattro mesi con un importo minimo di € 50,00 per ciascuna rata;
 - decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni e dilazioni di pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

Art. 11 - Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti. Ove occorra, i funzionari responsabili possono avvalersi della collaborazione degli altri uffici del Comune in particolare per sopralluoghi o verifiche esterne.

2. Le attività di cui al precedente comma possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n.446 (2a).
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 12 - Attività di accertamento e sanzionatoria

1. Gli atti o provvedimenti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo o dell'entrata. Devono essere motivati e, inoltre, indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la loro emissione e devono tassativamente contenere:
 - a) l'indicazione del Funzionario responsabile a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete in merito al provvedimento o chiedere un riesame, anche nel merito, dell'atto in sede di autotutela;
 - b) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere contro il provvedimento emesso.Qualora la motivazione del provvedimento faccia riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che questo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dal messo comunale o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
4. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che il contribuente è tenuto a presentare e dalla quale consegue il pagamento di un tributo, il Comune, prima di procedere all'emissione di provvedimenti di accertamento, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari, ad esibire o trasmettere atti, documenti, questionari, ecc. nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Il Comune deve comunque informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, di una riduzione e/o agevolazione ovvero l'irrogazione di una sanzione.

Art. 13 - Sanzioni per le entrate tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, sono previste dai Decreti Legislativi nn. 471 (7)- 472 (8)- 473 (9) del 23.12.97 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.8
3. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale che, di fatto, non costituisce ostacolo all'attività di accertamento.

Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo sono dovuti, per ogni semestre compiuto, nelle seguenti misure fatta salva ogni diversa disposizione, anche più favorevole per il contribuente, successivamente stabilita da provvedimenti legislativi o regolamentari in proposito:
 - 4,5% dal 01/01/1993 al 31/12/1993;
 - 3,0% dal 01/01/1994 al 31/12/1996;
 - 2,5% dal 01/01/1997 al 30/06/2003;
 - 1,375 % dal 01/07/2003 al 31/12/2006.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura annua degli interessi di tutti i tributi comunali è pari al tasso di interesse legale maggiorato di un punto.
3. A decorrere dalla stessa data gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 15 - Sanzioni per le entrate patrimoniali

1. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento specifico, nel caso di omesso, parziale o ritardato versamento di somme non aventi natura tributaria, si applica la sanzione amministrativa del 30% sull'importo non versato o tardivamente versato oltre agli interessi legali.
2. Sulle somme tardivamente versate, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 10 giorni dalla scadenza, sono applicati esclusivamente gli interessi legali.
3. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardato pagamento di somme non aventi natura tributaria è effettuata con provvedimento, anche cumulativo, del funzionario responsabile di cui all'art. 8.
4. Eventuali penalità saranno disciplinate dagli appositi regolamenti che riguardano le singole entrate.

Art. 16 - Forme di riscossione coattiva

1. Qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali, nonché delle relative sanzioni avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973, n.602 (6) e dal D.P.R. 28.1.1988, n.43 (5).
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata con le modalità stabilite dal R.D. 14.1.1910, n. 639 (10).

Art.17 - Abbandono del credito

1. E' stabilito in € 10 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate da qualsiasi debitore e non si attiva la procedura di rimborso da parte del Comune.
2. Si procede comunque al recupero in presenza di importi dovuti per più periodi il cui totale superi il limite suddetto.

Art.18 - Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'Ente abbia deliberato di intervenire, il funzionario responsabile del tributo, qualora delegato dal Sindaco, è, di norma, l'organo di rappresentanza del Comune.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno e comunque fino al limite di valore di € 2.582, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.48 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n.546 (11) e successive modificazioni. Nel caso il limite di valore ecceda € 2.582, il funzionario responsabile del tributo deve acquisire la preventiva obbligatoria autorizzazione della Giunta Comunale prima di accedere alla conciliazione.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona, periodicamente, alla Giunta Comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 19 - Autotutela

1. Il Comune, con motivato provvedimento del funzionario responsabile del servizio, può procedere all'annullamento dell'atto o dell'imposizione, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio od in caso di non impugnabilità, nei casi in cui l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'imposizione appaiano evidenti quali ad esempio:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto del tributo, canone, tariffa o corrispettivo;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
2. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

3. Il Comune, con motivato provvedimento del responsabile del servizio, può altresì procedere alla revoca dell'imposizione, anche senza istanza di parte, qualora, con riferimento ai criteri di economicità ed efficacia che devono ispirare l'azione amministrativa, emerga l'opportunità di non continuare la lite o di abbandonare la pretesa di riscossione del tributo, canone, tariffa e quant'altro, e tenuto conto:
 - a) della probabilità di soccombenza del Comune con riferimento ad eventuali ipotesi similari conclusesi negativamente;
 - b) del valore della pretesa tributaria, del costo della difesa e del costo della soccombenza.
4. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Qualora l'importo complessivo dell'atto superi la somma di € 2.582 l'adozione del provvedimento di annullamento o di revoca è subordinata al preventivo, obbligatorio e vincolante parere della Giunta Comunale.
6. Il funzionario responsabile del servizio deve trasmettere al Sindaco, periodicamente, l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 3.

Note al Titolo I

- (1) *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.*
- (1a) *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 30 - Convenzioni; art. 31 - Consorzi; art. 32 - Unioni di comuni; art. 33 - Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni.*
- (1b) *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: art. 113 - Forme di gestione*
- (2) *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Titolo III - riordino della disciplina dei tributi locali - Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.*
- (2a) *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*
- (2b) *D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 53 - Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.*
- (3) *L. 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente - Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2000, n. 177.*
- (4) *Cost. 27 dicembre 1947.- Costituzione della Repubblica Italiana - Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord. L'art. 23 recita "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".*
- (5) *D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 - Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, L. 4 ottobre 1986, n. 657 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 febbraio 1988, n. 49, S.O.*
- (6) *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.*
- (7) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*

- (8) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*
- (9) *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 - Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.*
- (10) *R.D. 14 aprile 1910, n. 639 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910, n. 227. Disciplina, tra l'altro, la riscossione coattiva delle entrate a mezzo di Ufficiale Giudiziario.*
- (11) *D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.*

TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art. 20 - Principi generali

1. Il Comune di Paese, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione, applicabile a tutti i tributi comunali, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 (12). L'obiettivo è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 21 - Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 22 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento o suo sostituto.

Art. 23 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, se già formato, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 24 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento iniziato o già formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad una revisione della pretesa tributaria del Comune.

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, non dovuta a cause di forza maggiore debitamente documentate, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 26 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo sostituto.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 27 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione da parte del contribuente dell'atto di accertamento con adesione di cui l'ufficio rilascia copia al contribuente stesso.
2. Relativamente a quei tributi che si riscuotono tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 28 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 29 - Riduzione della sanzione a seguito dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

Art. 30 - Riduzione della sanzione per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento

1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, calcolando le sanzioni nella misura ridotta. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

Art. 31 - Esclusione della riduzione della sanzione

1. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi nonché quelle che conseguono a violazione formale concernenti la mancata, tardiva o incompleta risposta a richieste, o all'inottemperanza a un invito a comparire, formulate dall'ufficio, sono escluse dall'anzidetta riduzione.

Note al Titolo II

(12) D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 luglio 1997, n. 165.

TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 32 - Istanza di interpello

1. Ciascun contribuente può sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti (istanza di interpello) concernenti l'applicazione di tributi a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della norma.
2. Nell'istanza il contribuente deve esporre chiaramente, oltre ai dati anagrafici e al recapito ove inoltrare la risposta, l'interpretazione da lui ritenuta corretta e il conseguente comportamento che intende adottare.
3. L'istanza dovrà essere presentata prima di porre in essere il comportamento prospettato dal contribuente.

Art. 33 - Effetti dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza non ha alcun effetto sospensivo né per quanto riguarda le eventuali scadenze e i correlati adempimenti né per quanto riguarda la decorrenza dei termini di decadenza. Non comporta, inoltre, l'interruzione o la sospensione di termini di prescrizione.

Art. 34 - Adempimenti dell'ufficio

1. La risposta dell'Ufficio deve essere scritta e motivata e vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Il parere dell'Ufficio deve essere formulato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In assenza di risposta entro detti termini, si intendono automaticamente condivisi l'interpretazione o il comportamento del contribuente.
3. Qualora si rendesse necessario l'Ufficio potrà chiedere, una sola volta, la produzione di documenti che non siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale. In questo caso il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
4. Qualora, successivamente, l'orientamento dell'Ufficio o la normativa dovesse disporre diversamente, ovvero la risposta dovesse essere fornita oltre il termine di 90 giorni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento prospettato nell'istanza, potranno essere recuperate le imposte eventualmente dovute e gli interessi, senza l'irrogazione di sanzioni.

TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 35 - Oggetto

1. Le norme del presente Titolo integrano le disposizioni del Titolo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (13) per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 36 - Fabbricati degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 (13a) si applica esclusivamente ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente utilizzatore e destinati tassativamente allo svolgimento delle attività indicate nella medesima lettera i) purchè non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. La predetta esenzione si applica anche ai fabbricati, posseduti e utilizzati, dalle ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 (14).

Art. 37 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini della riduzione alla metà dell'imposta, prevista nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 (13b), sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati di fatto non utilizzati che rientrano in una delle seguenti tipologie:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente che presenta:
 - gravi lesioni alle strutture orizzontali
 - gravi lesioni alle strutture verticali
 - privo dei necessari requisiti igienico-sanitari e sicurezza impianti;
 - privo di infissi e dei necessari impianti tecnologici (es: acqua, impianto fognario) purché dette condizioni non siano dipendenti dalla volontà del proprietario
 - in generale uno stato di degrado fisico strutturale che, per essere superato necessita di interventi di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 31 della legge 5.8.1978, n. 457 (15).
2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata, su domanda, dall'Ufficio Tecnico comunale (Urbanistica) che redige apposita relazione. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva, corredata da documentazione fotografica e riferimenti catastali, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 444 (16), dichiarazione soggetta a controllo da parte del comune che provvederà a redigere apposita relazione. In entrambi i casi saranno poste a carico del proprietario le spese di istruttoria qualora l'ufficio tecnico rilevi una situazione difforme da quella dichiarata.

3. La riduzione dell'imposta spetta, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Tecnico o della dichiarazione sostitutiva.

Art. 38 - Disposizioni in materia di aree edificabili

1. Al fine di perseguire lo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con il contribuente, il Consiglio Comunale, in sede di prima applicazione del precedente Regolamento sull'I.C.I., ha determinato, anche per gli anni pregressi, i valori venali, per zone omogenee, di riferimento delle aree edificabili.
2. Qualora l'imposta sia versata, dai contribuenti, sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, non si darà luogo ad azioni di accertamento.
3. La Giunta Comunale provvederà annualmente ad aggiornare detti valori avendo riguardo alla zona territoriale di riferimento, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. Le aree potenziali dei fabbricati non sono mai considerate fabbricabili anche se aventi residua potenzialità edificatoria.”;
5. Per la sussistenza dell'edificabilità di un'area , come definita dall'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992, è sufficiente la sola previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art. 39 - Disposizioni in materia di versamenti

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, l'imposta comunale sugli immobili viene riscossa direttamente dal Comune. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale ovvero su apposito conto corrente intestato al Tesoriere del Comune di Paese.
2. Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta dovuta, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 (13c), sono stabiliti differimenti di termini dei versamenti per le seguenti situazioni particolari:
 - a) in caso di successione legale o testamentaria, il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il sesto mese successivo al decesso;
 - b) in caso di separazione legale o di divorzio di persone in condizioni di oggettiva difficoltà socio-economica, debitamente accertata anche con l'ausilio dell'ufficio a ciò preposto, il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato entro 6 mesi dalla presentazione della domanda all'Ufficio Tributi e, comunque, non oltre i termini utili per il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo a quello in questione;

- c) in ogni altro caso che presenti comprovate situazioni di difficoltà di ordine economico o sociale la Giunta Comunale potrà valutare la richiesta del contribuente e stabilire un diverso termine per il pagamento dell'imposta.

Art. 40 - Disposizioni in materia di aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente le aliquote e le detrazioni.
2. Il Consiglio Comunale potrà disciplinare annualmente l'applicazione di una maggiore detrazione per l'abitazione posseduta da persone in situazioni di svantaggio economico e/o psico-fisico e/o sociale.

Art. 41 -Potenziamento dell'Ufficio Tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 59, comma 1 lettera p), (13d) è demandato alla Giunta Comunale il compito di destinare al personale addetto specifiche forme di incentivazione economica.

Art. 42 - Disposizioni in materia di abitazioni

1. Sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione per queste determinata:
 - a) quella che il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto uso o abitazione, concede in uso gratuito ai genitori, ai figli o ai fratelli che la occupano quale loro abitazione principale;
 - b) quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) l'unica abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore o non risulti locata.
 - d) quella di nuova costruzione, dalla data del suo accatastamento, purchè venga occupata dal proprietario, ovvero dal titolare del diritto di usufrutto uso o abitazione, entro sei mesi dal rilascio del certificato di agibilità e che entro lo stesso termine vi abbia fissato la propria residenza.

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504/1992 (13e).
2. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi l'attività di riscossione, nonché le relative attività propedeutiche, connesse o complementari, dell'Imposta Comunale sugli Immobili, nel rispetto delle forme previste all'art. 7 del presente Regolamento.

Note al Titolo IV

(13) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 - Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

- (13a) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Art 7 Esenzioni.*
- (13b) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Art 8 Riduzioni e detrazioni dell'imposta.*
- (13c) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Art. 10 Versamenti e dichiarazioni.*
- (13d) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 59 Potestà regolamentare in materia di ICI*
- (13e) D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - Art. 4 Soggetto attivo.*
- (14) D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 gennaio 1998, n. 1, S.O.*
- (15) L. 5 agosto 1978, n. 457 - Norme per l'edilizia residenziale - Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1978, n. 231.*
- (16) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 - Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. - Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.*

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio Comunale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2002.
- 1bis. Ogni modifica apportata al presente Regolamento, dopo la prima approvazione, entrerà in vigore nei termini stabiliti dalla legge.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE	2
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2 - Definizione delle entrate.....	2
Art. 3 - Regolamentazione delle entrate	2
Art. 4 - Informazione del contribuente.....	3
Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.....	3
Art. 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	3
Art. 7 - Forme di gestione delle entrate	4
Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate.....	4
Art. 9 - Modalità di pagamento.....	4
Art.10 - Dilazioni di pagamento.....	5
Art. 11 - Attività di verifica e controllo.....	5
Art. 12 - Attività di accertamento e sanzionatoria.....	6
Art. 13 - Sanzioni per le entrate tributarie	6
Art. 14 - Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi	7
Art. 15 - Sanzioni per le entrate patrimoniali	7
Art. 16 - Forme di riscossione coattiva.....	7
Art.17 - Abbandono del credito.....	8
Art.18 - Rappresentanza dell'ente in giudizio Conciliazione giudiziale.....	8
Art. 19 - Autotutela.....	8
TITOLO II ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE	11
Art. 20 - Principi generali	11
Art. 21 - Ambito di applicazione	11
Art. 22 - Competenza.....	11
Art. 23 - Avvio del procedimento.....	11
Art. 24 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio	12
Art. 25 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	12
Art. 26 - Atto di accertamento con adesione	13
Art. 27 - Perfezionamento della definizione	13
Art. 28 - Effetti della definizione.....	13
Art. 29 - Riduzione della sanzione a seguito dell'accertamento con adesione	13
Art. 30 - Riduzione della sanzione per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento	14
Art. 31 - Esclusione della riduzione della sanzione	14
TITOLO III DIRITTO DI INTERPELLO.....	15
Art. 32 - Istanza di interpello	15
Art. 33 - Effetti dell'istanza.....	15
Art. 34 - Adempimenti dell'ufficio.....	15
TITOLO IV DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	16
Art. 35 - Oggetto.....	16
Art. 36 - Fabbricati degli enti non commerciali	16
Art. 37 - Fabbricati inagibili o inabitabili.....	16
Art. 38 - Disposizioni in materia di aree edificabili.....	17
Art. 39 - Disposizioni in materia di versamenti.....	17
Art. 40 - Disposizioni in materia di aliquote e detrazioni	18
Art. 41 -Potenziamento dell'Ufficio Tributi.....	18
Art. 42 - Disposizioni in materia di abitazioni	18
Art. 43 - Disposizioni finali	18
Art. 44 - Entrata in vigore	20